

# Per i derivati impliciti va rispettato anche il Tuf

A Udine obbligo ribadito  
sui leasing indicizzati  
al rischio cambio

■ Dato che nei leasing indicizzati al cambio è contenuto un derivato implicito, la banca deve rispettare non soltanto la disciplina dei contratti di finanziamento (Testo unico bancario, Tub) ma anche la normativa sugli strumenti finanziari (Testo unico della finanza, Tuf). Questo il principio ribadito dal Tribunale di Udine (giudice Francesco Venier) che con la sentenza n. 1036 del 20 luglio scorso (ma resa nota solo di recente) ha condannato una banca a risarcire 86 mila euro a una società.

#### LA VICENDA

Nel 2002 una società stipula con una banca un leasing indicizzato sia al tasso d'interesse (Libor chf) sia al rapporto di cambio (euro/chf) per la costruzione di un immobile (contratti di cui si è scritto in queste pagine, si vedano «Plus24» del 4 luglio 2014 e, soprattutto con riferimento alle clausole floor, i numeri in edicola il 16 marzo, 11 maggio e 12 ottobre 2013). Ben presto la clausola al cambio produce aggravii per 86 mila euro costringendo la società (assistita dall'avvocato Valentino de Castello di Belluno) a impugnarla chiedendone la nullità per violazione delle norme del Tuf.

#### LA SENTENZA

Il Tribunale di Udine ha ribadito un orientamento già espresso con la sentenza numero 711 del 13 maggio 2015 (si veda «Plus24» del 31 ottobre scorso) secondo cui il contratto di leasing indicizzato al tasso e al cambio presuppone, pur solo per quest'ultima forma d'indicizzazione, il rispetto da parte della banca della disciplina del Tuf. In particolare, il giudice friulano ha osservato che la clausola d'indicizzazione al tasso (pur avendo natura aleatoria di "scommessa") non fa altro che variare il piano finanziario e adeguare il valore del corrispettivo dovuto dal cliente, risolvendosi in una clausola meramente accessoria al leasing di cui non muta né la causa né l'oggetto.

Le cose, invece, stanno diversamente per la clausola d'indicizzazione al rischio di cambio che costituisce indubbiamente un derivato incorporato (cosiddetto embedded derivative) autonomo rispetto al leasing e perciò sottoposto alla disciplina del Tuf e dei regolamenti Consob. Poiché nel caso in questione la banca ha violato gli obblighi informativi in punto di conflitto d'interesse, informativa attiva e passiva e adeguatezza, è stata condannata a risarcire i danni subiti dal cliente, pari agli aggravii prodotti dalla clausola contrattuale (86.657 euro), oltre alla rivalutazione monetaria, alle spese legali e alle spese della consulenza tecnica d'ufficio.

marcella.frisoni@ilsolo24ore.com